



Commento alla modifica del 17 dicembre 2021 dell'ordinanza concernente l'attestazione del diritto di voto per referendum e iniziative popolari a livello federale durante il periodo dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La durata di validità dell'ordinanza è prorogata e il suo campo d'applicazione comprende ora le iniziative popolari depositate fra il 1° dicembre 2021 e il 30 giugno 2022 e le domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022. Ciò significa che l'ordinanza si applica agli atti normativi adottati dalle Camere federali nella sessione autunnale 2021, nella sessione invernale 2021 e nella sessione primaverile 2022 e che sottostanno a referendum facoltativo. Le domande di referendum per gli atti normativi adottati nella sessione primaverile 2022 dovranno verosimilmente essere depositate entro il 7 luglio 2022. La limitazione delle agevolazioni per le iniziative popolari al 30 giugno 2022 si orienta a tale circostanza.

Il limite temporale delle agevolazioni è stato definito in modo tale che le stesse siano applicate in un lasso di tempo in cui sono ipotizzabili restrizioni delle possibilità di raccolta delle firme a causa di determinati provvedimenti legati alla pandemia di COVID-19. Nel giugno 2022 occorrerà nuovamente valutare in che misura i provvedimenti in vigore limitino le possibilità di raccolta delle firme.

L'ordinanza rimarrà in vigore fino al 31 agosto 2022. Questa durata di validità garantisce che la Cancelleria federale possa procurarsi l'attestazione del diritto di voto nel caso siano depositate firme che ne sono sprovviste e che possa decidere in merito alla riuscita o alla non riuscita ancora durante la durata di validità dell'ordinanza.

Art. 2 Deposito presso la Cancelleria federale

Capoverso 1: per facilitare la cernita e accelerare i processi di accertamento della riuscita delle iniziative e dei referendum si chiede ora che le firme siano depositate non solo per Cantone ma anche per Comune. Questa fase operativa non è limitata da alcun provvedimento adottato contro la pandemia di COVID-19.

Capoverso 2: l'attuale formulazione di questo capoverso potrebbe indurre a ritenere che si possa decidere liberamente se depositare le firme con o senza attestazione. La riformulazione elimina tale malinteso: per le firme raccolte i comitati devono ancora fare attestare, a mano a mano, che i firmatari hanno diritto di voto. La possibilità di depositare firme senza l'attestazione permette ai comitati di raccogliere le firme fino alla scadenza del termine di raccolta. Soltanto le firme per le quali alla scadenza del termine di raccolta non è stato possibile rilasciare l'attestazione per motivi di tempo possono essere depositate, a titolo di agevolazione, senza l'attestazione.

